



# LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO  
DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI

39ª EDIZIONE

9-10-11 settembre 2020

RICCIONE - PALAZZO DEI CONGRESSI

[www.legiornatedellapolizialocale.it](http://www.legiornatedellapolizialocale.it)

## GLI ATTI DI POLIZIA PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ACCOMPAGNAMENTO

FABRIZIO FRATONI

### SESSIONE

AS4 - POLIZIA GIUDIZIARIA NORME E PRATICA DELL'IDENTIFICAZIONE  
PERSONALE NEI CONFRONTI DI POLIZIA

09/09/20



# **LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA**

**CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO  
DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI**

**39<sup>a</sup> EDIZIONE**

**9-10-11 settembre 2020**

**RICCIONE - PALAZZO DEI CONGRESSI  
[www.legiornatedellapolizialocale.it](http://www.legiornatedellapolizialocale.it)**

**Gli atti di polizia per l'identificazione e l'accompagnamento**

**Fabrizio Fratoni**

**AS4**

**POLIZIA GIUDIZIARIA**

**Norme pratica dell'identificazi9one personale nei confronti di polizia.**

## **Gli atti di polizia per l'identificazione e l'accompagnamento**

La redazione degli atti d'identificazione<sup>1</sup> nei confronti delle persone sospette, durante un controllo di polizia, sotto il profilo tecnico giuridico, rientra senza dubbio nella categoria delle attività tipizzate di indagine svolte d'iniziativa dalla polizia giudiziaria. Sotto il profilo tecnico si può operare una distinzione tra il verbale di accompagnamento, identificazione e fotosegnalamento redatto ai sensi dell'art. 4 TULPS e art. 349 cpp, avente finalità identificative e documentali, dal verbale di fermo per identificazione, operato ai sensi art. 11 della legge 18 maggio 1978, n. 191 caratterizzato eminentemente da funzioni preventive dettate dalla legge "speciale", ma in entrambi i casi è necessaria, a pena di nullità<sup>2</sup> e/o di inutilizzabilità delle attività compiute, per altro connotati da irripetibilità, la redazione di un ben dettagliato verbale, in forma integrale. In particolare, l'art. 349 cpp nel disciplinarne minuziosamente tutte quelle attività finalizzate “alla verifica della corrispondenza della reale identità di un soggetto rispetto a quella dichiarata<sup>3</sup>” evidenzia nell'oggetto dell'identificazione una determinata persona fisica individuata, ma di cui non si conoscono le esatte generalità, tanto che si tratti dell'indagato, ovvero del presunto indagato, quanto di quei soggetti che, direttamente o indirettamente, sono, comunque, coinvolti nel fatto storico suscettibile di essere inquadrato in una fattispecie di reato, quali le persone offese ovvero i potenziali testimoni, e quindi potenzialmente in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Anche sotto il profilo della documentazione dei relativi atti, l'identificazione non si esaurisce con la finalità dell'accertamento dell'identità anagrafica, ma si può estendere alla raccolta di tutte quelle informazioni che - a vario titolo - attengono alla persona sottoposta ad identificazione. Proprio perché, l'atto identificazione - sotto il profilo giuridico - può rappresentare il prodromo logico per il compimento di successivi atti di indagine, considerato che solo attraverso una valida e accurata attività di identificazione dell'indagato e/o delle persone in grado di riferire circostanze utili, gli organi di polizia potranno articolare una compiuta attività investigativa, orientandola verso il compimento di determinati atti piuttosto che di altri, riducendo di fatto “il rischio di dispersione delle fonti di prova - rischio elevatissimo allorquando gli inquirenti brancolano nel buio, senza avere un punto di partenza certo nell'avvio delle indagini<sup>4</sup>”. Di tutte le operazioni svolte, considerata la loro incisività nella delicata materia della libertà personale, la polizia giudiziaria deve redigere necessariamente un dettagliato verbale<sup>5</sup>, non essendo sufficiente la semplice annotazione come precisato dell'art. 357, 2<sup>a</sup> comma, lettera e, dato che sebbene non sia prevista la possibilità di assistenza del difensore, questi successivamente potrà vagliarne la sussistenza, chiedendo copia degli atti, una volta nominato dalla persona nei cui confronti sono stati compiuti gli atti di identificazione e di accompagnamento, in quanto potenziale indagato. In tale ambito, non si può non sottolineare l'innovazione apportata dalla legge 7 dicembre 2000 n. 397 che nel ridefinire pienamente i poteri e la figura del difensore in ambito investigativo, individuandolo come parte attiva nella ricerca, anche operativa, degli elementi di prova a favore del proprio assistito. Tale intervento legislativo, inserendo gli articoli 391 bis e ss nel codice di procedura penale, ha sancito definitivamente in tutta la sua pienezza i poteri della difesa, rendendo effettivo e determinato il diritto alla prova da parte del difensore, ma anche del suo staff, con la

---

<sup>1</sup> Che trattandosi di attività non ripetibili, come la perquisizione personale, perquisizione locale, perquisizione veicolare, sequestro, possono essere redatti anche sul posto e non implicano necessariamente, in tutti i casi, l'obbligo né dell'accompagnamento per identificazione né del fotosegnalamento, se non emergano dubbi sull'identità le qualità e l'atteggiamento della persona identificata.

<sup>2</sup> La documentazione degli atti in forme diverse dal verbale “non realizza la rappresentazione di essi nei modi che la legge consente, sicché di documentazione sul piano giuridico non può neppure parlarsi: e se manca la documentazione manca la prova dell'esistenza dell'atto come fatto storico e pertanto esso non viene ad esistenza nel mondo del diritto; tale inesistenza, sul piano sanzionatorio processuale, si traduce quindi nell'inutilizzabilità dell'atto che risulti documentato in forma diversa dal processo verbale” Cass. Sez. II Sent., 18/02/1997, n. 01284.

<sup>3</sup> Così definite da MANGANELLI, GABRIELLI, *Investigare. Manuale pratico delle tecniche di indagine*, Padova, 2007, 77; vedi anche CAPRIOLI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in CONSO, GREVI (a cura di), *Compendio di procedura penale*, 5<sup>a</sup> ed., Padova, 2010, 536.

<sup>4</sup> Come affermato da GRILLI, *Le indagini preliminari della polizia giudiziaria e del pubblico ministero*, Padova, 2012.

<sup>5</sup> Redatto secondo i requisiti previsti dall'art. 373 cpp che prevedono, al comma 4, anche, la documentazione contestuale alle operazioni. ovvero immediatamente dopo, se ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente negli atti ed in ogni caso con le modalità e contenuti fissati dagli articoli 136 e 137 cpp.

previsione di tutta una serie di attività tipiche ed atipiche, che determinano lo svolgimento materiale delle attività investigative della difesa, dalla percezione del fatto reato alla conclusione del procedimento penale. Pertanto, fin dalla fase delle indagini preliminari il difensore, l'investigatore privato autorizzato, ovvero il consulente tecnico, hanno la possibilità di svolgere una ampia gamma di accertamenti e indagini per ricercare e individuare elementi e fonti di prova, che possono risultare di fatto decisivi per l'accertamento della verità processuale<sup>6</sup>. A riguardo, come ha già affermato la giurisprudenza di merito: gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis cpp. "sono equiparabili, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelli raccolti dal polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, e pertanto, il giudice al quale essi siano stati direttamente presentati ai sensi dell'art. 391 octies cpp non può limitarsi ad acquisirli, ma deve valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando - ove ritenga di disattenderli - le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo"<sup>7</sup> Ritornando sul tema specifico, deve essere evidente per l'operatore di polizia che - oggi più che mai - non risulta più sufficiente attribuire, con ragionevole certezza, l'identificazione anagrafica ad una determinata persona, ma è necessario - per la migliore ricostruzione dei fatti - l'assunzione di ulteriori e più complete informazioni, utili ad individuare anche lo stile di vita, l'attività lavorativa e professionale, i legami di parentela e di amicizia, le relative frequentazioni anche episodiche, per chiarire i motivi della permanenza sul territorio di non abituale residenza, sino al riscontro di eventuali precedenti di polizia<sup>8</sup>. La redazione degli atti non può, quindi, prescindere dalla dettagliata indicazione nel verbale della richiesta di esibizione di un valido documento di riconoscimento da parte dell'operante all'individuo sottoposto al controllo di polizia. Nello specifico, se si tratta della persona sottoposta alle indagini, nel verbale, in osservanza delle disposizioni al 2 e 3 comma dell'art. 349 cpp, gli operanti dovranno aver cura di riportare dettagliatamente l'invito a dichiarare le proprie generalità, con l'esplicito avvertimento che incorrerà nel reato di cui all' 651 cp in caso di rifiuto nel dichiarare le generalità, e nel reato di cui all' 496 cp in caso di attestazione di false generalità. Il personale procedente, contestualmente, dovrà preoccuparsi -sempre- di indicare nello stesso verbale che l'indagato è stato invitato ad eleggere il proprio domicilio ai fini delle notificazioni ex art. 161 cpp dando atto - esplicitamente - anche di aver rammentato che in caso mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Occorre, inoltre, sottolineare che proprio per addivenire ad una accurata identificazione della persona che rifiuta di farsi identificare, ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione ,in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, l'349 cpp attribuisce alla polizia giudiziaria anche la facoltà di accompagnare la persona nei propri uffici, e trattenerla per il tempo necessario per eseguire rilievi dattiloscopici, fotografici, segnaletici ed antropometrici ed altri accertamenti finalizzati a rilevare le caratteristiche fisiche di una persona (altezza, presenza di cicatrici, segni particolari o distintivi, peculiarità corporali), accertamenti che, comunque, non possono però giungere sino alla ispezione personale, dato che quest'ultimo atto è precluso alla polizia giudiziaria<sup>9</sup>. Di fronte,

---

<sup>6</sup> Ad iniziare dalla possibilità di prendere visione verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, anche di quelli per cui non è previsto l'avviso al difensore del compimento dell'atto, che costituisce un importante istituto giuridico, prodromico per il difensore alla successiva richiesta di *visione delle cose sottoposte a sequestro* in ossequio al principio di assicurare, l'effettiva parità delle parti fin dalle fasi iniziali del procedimento nella ricerca e nella valutazione dei mezzi di prova e nella considerazione del comune scopo perseguito, costituito dalla ricerca della verità. Tematica approfondita in *Scena del Crimine e Indagini Difensive. Metodologia degli accertamenti tecnici*. di Angioni M. Fratoni F., Franco Angeli Milano 2015.

<sup>7</sup> Cass. Pen., Sez. II, 30 gennaio 2002, n. 13552.

<sup>8</sup> L'indagine cognitiva finalizzata alla completa identificazione dell'indagato, è diretta, in ossequio all'art. 21 disp. att., ad acquisire ulteriori informazioni personali, quali: il soprannome o lo pseudonimo; le condizioni di vita individuale, familiare e sociale; l'esistenza di eventuali altri processi penali a carico e le condanne riportate in Italia o all'estero; le condizioni economiche e patrimoniali; le cariche pubbliche rivestite, gli uffici o servizi pubblici ovvero di pubblica necessità prestati anche in passato così come affermato da NICOLUCCI, Identificazione personale, in *Digesto pen.*, agg., Torino, 2005, 711.

<sup>9</sup> In tale ambito occorre sottolineare la sentenza della Corte Cost. datata 27.3.1962, n. 30, Ciciriello, in *FI*, 1962, I, 1, 917, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, dell'art. 4, R.D. 18.6.1931, n. 773, in base al quale l'autorità di pubblica sicurezza può ordinare che siano sottoposte a rilievi segnaletici le persone pericolose o sospette o che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità, nella parte in cui prevedeva quei rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali.

quindi, alla situazione in concreto, che va dettagliatamente descritta nel verbale delle operazioni, in cui il soggetto da identificare pone in essere un comportamento ovvero un atteggiamento sospetto, anche con la stessa presenza in un luogo senza giustificato motivo e con la mancata esibizione di documenti o l'esibizione di documenti di dubbia genuinità, logori o in parte difficilmente leggibili, verosimilmente falsi od alterati, tanto da evidenziare fondati motivi di incertezza sulla propria identità, la polizia giudiziaria<sup>10</sup> ha il potere dovere di provvedere a tale accompagnamento per procedere i necessari rilievi per il tempo strettamente necessario per l'identificazione. La norma per tali attività prevede un limite, *non oltre le dodici ore* ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero<sup>11</sup>, *“non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa, oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con la facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente”*<sup>12</sup>. Trattandosi, di fatto, di un fermo di polizia giudiziaria mirato all'identificazione personale, il legislatore ha previsto una duplice garanzia giurisdizionale che si sostanzia in una doppia forma di controllo affidata al pubblico ministero del luogo, il quale, ai sensi del 5° comma dell'art. 349 c.p.p., deve essere informato immediatamente dell'ora in cui è avvenuto l'accompagnamento, al fine di essere posto in condizione di valutare la ricorrenza o meno delle condizioni di legge, ordinando il rilascio nel caso di esito negativo della verifica, nel qual caso, ai sensi del 6° comma del citato articolo, dev'essere altresì informato dell'avvenuto rilascio con specificazione dell'ora, tutti aspetti che devono essere ben precisati nella documentazione redatta a pena di nullità<sup>13</sup>. Nel rispetto del dettato normativo, la polizia giudiziaria è autorizzata, infatti, ad eseguire dettagliati rilievi dattiloscopici attraverso anche un'operazione automatizzata tipica del Sistema AFIS. Tale sistema consente l'analisi delle impronte digitali e palmari, e l'attribuzione - con ridottissimi margini di errore - ad un determinato individuo in virtù della comparazione con elementi omologhi, ossia tra il rilievo effettuato ed un precedente noto e riferibile ad una persona già "sottoposta a simili rilievi" dalle forze dell'ordine, essendo finalizzati ad identificare compiutamente la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. A riguardo, si precisa che tale sistema elettronico automatizzato consente, entro breve tempo, allo stesso organo di polizia, anche di propria iniziativa, effettuare utili approfondimenti tecnici sui dati rilevati e quelli presenti nel sistema, attraverso accurati raffronti con precedenti fotosegnalazioni o tramite personale specializzato, tra le impronte rilevate e quelle di persone già inserite e di altri con precedenti di polizia, già acquisite in precedenza, senza necessità di apposita delega da parte del pubblico ministero<sup>14</sup>. Parimenti, l'organo procedente potrà, anche, eseguire rilievi fotografici e audiovisivi, da cui trarre elementi di comparazione per eseguire provvedendo così ad addivenire ad un'accurata l'identificazione, provvedendo a dare atto nella redazione del verbale. Peraltro occorre sottolineare come, gli operanti possono - anche - procedere al compimento del medesimo atto ricognitivo anche fuori dal contesto investigativo delineato dall'art. 349 c.p.p., ai sensi dell'art. 4, T.U. delle leggi in materia di pubblica sicurezza, nonché dell'art. 7 del relativo regolamento, ossia nell'espletamento

---

<sup>10</sup> La giurisprudenza ha osservato che la semplice mancanza di esibizione di documenti di identità, di per sé, non è sufficiente a far ritenere non veritiere le generalità dichiarate e di conseguenza non legittima l'accompagnamento coattivo (Cass., Sez. VI, 14.4.2011, n. 18841).

<sup>11</sup> La disciplina del fermo di identificazione viene ad essere armonizzata con quella del fermo per ragioni di pubblica sicurezza, previsto dall'art. 11, D.L. 21.3.1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 18.5.1978, n. 191. L'art. 10, 4° co. quater, D.L. 27.7.2005, n. 144, ha, inoltre, previsto che il 2° co. bis dell'articolo in commento sia applicabile anche a quest'ultimo tipo di fermo (in tal senso Ferraioli, Il fermo di polizia giudiziaria per l'identificazione personale, Scaglione. Misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale e polizia giudiziaria, in CP, 2006, 316).

<sup>12</sup> Disposizione introdotta nel testo originario dall'art. 10, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155.

<sup>13</sup> L'accompagnamento, persino di chi non risulti formalmente iscritto nel registro degli indagati, è, pertanto, legittimo solo in presenza dello scrupoloso rispetto di tali garanzie oltre che degli elementi di fatto dai quali possa desumersi la falsità delle generalità fornite dall'imputato (Cass. Sez. II, 13.6.20039), diversamente il magistrato potrà promuovere un procedimento disciplinare ex art. 16 disp. att. a carico degli operanti che hanno violato la norma.

<sup>14</sup> Come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Cass. Sez. II, 20.11.2001, n. 8895, Sez. III, 11.5.2010, n. 22777, Cass, Sez. V, 9.2.2010, n. 16959) che ha affermato che l'esecuzione dei rilievi dattiloscopici e fotografici eseguiti dalla polizia giudiziaria sulla persona dell'indagato, non è impugnabile ai sensi dell'art. 309, non rappresentando attività di restrizione dell'altrui libertà personale, anche a seguito di applicazione di misura cautelare.

delle proprie funzioni di prevenzione dei reati, allorché si sia in presenza di persone pericolose o sospette e di coloro che non siano in grado, o si rifiutino di provare la propria identità<sup>15</sup>. Bisogna evidenziare che l'accompagnamento e la successiva attività di identificazione tramite rilievi e accertamenti, può essere diretta sia ad individuare la qualità del soggetto (in relazione agli apolidi, agli stranieri, alle persone sprovviste di documenti, ai possibili latitanti e pregiudicati), sia ad effettuare approfondimenti sull'autenticità dei documenti forniti, ovvero si può estendere anche delle dichiarazioni rese, specie quando sono incongruenti tra loro e in contrasto con l'atteggiamento ed il comportamento specifico del soggetto, con le stesse motivazioni atte a giustificare i motivi della presenza sul luogo. Inoltre, possono individuarsi - anche delle lievi ma significative - incongruenze delle dichiarazioni del soggetto con le indicazioni che, invece, emergono dal documento esibito (e di altri documenti, o carte e scritture private, eventualmente trovati in suo possesso), ma è -soprattutto - essenziale che siano evidenziati con chiarezza nella stesura del verbale quegli elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle dichiarazioni fornite, tanto da dover - necessariamente - procedere agli accertamenti e rilievi<sup>16</sup>. In particolare il documento esibito agli operanti a sua volta può far sorgere alcuni dubbi sui dati materiali ivi contenuti non solo sotto il profilo ideologico, nel tenore delle indicazioni riportate, nome, cognome, età e luogo di nascita, ma anche di quelle più propriamente tecniche del supporto del tipo di documento, quali la presenza di micro scritture e/o ologrammi -anche in parte - sfocati o alterati - che fanno supporre una falsificazione di tutto o in parte e sulle misure di sicurezza previste per legge del documento, aspetti anche questi devono essere indicati per legittimare l'attività identificazione ed accompagnamento posta in essere. Tanto che tali rilievi e gli accertamenti necessari, anche su quei documenti ritenuti falsi od alterati possono consistere in operazioni di natura prevalentemente materiale, tramite constatazioni, osservazioni, descrizioni e raccolta dati<sup>17</sup>, raffronto con sistemi di lettura più accurati - quali microscopi elettronici ad infrarossi e particolari strumenti più speditivi quali l'impiego della lampada di wood - per far emergere anche solo la presenza di contraffazioni ed alterazioni del supporto cartaceo, aspetto anche questo da ben menzionare nel relativo verbale di accompagnamento e esecuzione dei rilievi, al fine di procedere al sequestro e alla successiva richiesta al pubblico ministero di perizia sulla falsità o alterazione documentale. La polizia giudiziaria è persino autorizzata a sottoporre la persona indagata a forme di momentanea immobilizzazione funzionali ad eseguire rilievi di natura descrittiva, fotografica, video, digitale e antropometrica, ma solo se tali rilevazioni ed accertamenti siano di tipo non invasivo. Mentre l'identificazione genetica - potenzialmente lesiva della libertà personale, fisica o morale del soggetto e, dunque, invasiva - presuppone il consenso dell'interessato, affinché il campionamento genetico potrà essere effettuato soltanto attraverso il prelievo di capelli o di saliva dall'indagato. L'inserimento, infatti, del comma 2-bis, nel disposto originario del 349 cpp, da parte dell'art. 10, D.L. 27.7.2005, n. 144 (convertito con L. 31.7.2005, n. 155), contenente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, ha reso possibile, in ogni caso, lo svolgimento degli accertamenti che comportano il prelievo forzoso di capelli o saliva con l'autorizzazione del pubblico ministero al fine di estrarre il profilo del Dna, anche qualora manchi il consenso dell'interessato. Pertanto, la polizia giudiziaria che ha l'esigenza di addivenire ad un'identificazione più certa, deve riportare tali aspetti di fatto nella stesura finale degli atti, in quanto sono suscettibili di giustificare giuridicamente la necessità di procedere anche prelievo biologico per individuazione del profilo del DNA. In tal caso si può procedere al prelievo coattivo, sempre nel rispetto della dignità personale del soggetto, ma previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, dal

---

<sup>15</sup> Così ben sottolineato da Spinella, Solla, L'identificazione personale nell'investigazione scientifica: DNA e impronte, in Codice Penale, 2009, 428.

<sup>16</sup> L'accurata identificazione dell'indagato con ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni (Cassazione sentenza Sez. II, 18.1.2011, n. 3603 e Sez. V, 5.5.2010, n. 20759).

<sup>17</sup> I rilievi ed accertamenti in commento, infatti, non vanno confusi con quelli meglio circostanziati e disciplinati dall'art. 354, concretizzandosi nella specie in "elementi atti di elaborazione tecnico-critica" in ordine all'identità della persona e semplicemente finalizzati all'immediata prosecuzione delle indagini (Carli, *Le indagini preliminari nel sistema processuale penale*, Milano, 1999, 366).

pubblico ministero<sup>18</sup>. In particolare, la legge 30-6-2009 n.85, istitutiva della banca dati nazionale del DNA<sup>19</sup>, prevede l'inserimento e la raccolta dei profili del DNA, solo, di: soggetti che hanno commesso particolari fattispecie di reato, reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali, persone scomparse o loro consanguinei, cadaveri e resti cadaverici non identificati. Solo la citata Banca Dati, istituita a carattere interforze e collocata nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, può, quindi, raccogliere dati genetici e decodificare i codici e riferire degli abbinamenti tra soggetti e profili di DNA<sup>20</sup>, elaborati dal quel Laboratorio Centrale (competente alla sola tipizzazione dei profili del DNA dei soggetti e alla conservazione dei *campioni biologici*) e prelevati dalle forze di polizia collegate al sistema AFIS (con registrazione dell'individuo, attribuzione codice C.U.I. con impronte e codice profilo DNA mentre con il codice LIMS si possono registrare il reperto, acquisito sul luogo del reato con il **codice reperto**). In conclusione, tenuto conto delle problematiche emerse nell'esperienza operativa, ed anche portate alla ribalta dell'opinione pubblica dei recenti gravi episodi, appare auspicabile sottolineare l'esigenza, sempre più sentita, di integrare anche la redazione degli atti di identificazione e di accompagnamento, dei casi i più complessi e delicati, suscettibili, anche per l'atteggiamento tenuto dalla persona sottoposta a controllo, di innescare o provocare forme di resistenza o violenza nei confronti degli operanti, con l'utilizzo di dispositivi, facilmente attivabili, anche in automatico, che rendano possibile la riproduzione audiovisiva delle relative operazioni. Tale soluzione, consentita dal disposto normativo dell'134 cpp., nella parte in cui prevede che alle normali modalità di documentazione, qualora risultino insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile<sup>21</sup>, potrebbe portare ad ampliare, in concreto, le garanzie di tutela, da atti illegittimi, delle persone sottoposte genericamente a controllo degli organi di polizia, e segnatamente nel rispetto delle procedure previste dalla legge a pena di nullità per gli atti di identificazione e di accompagnamento. Inoltre, un'auspicata standardizzazione delle procedure operative degli organi di polizia che contemplino, in tali casi, l'impiego, generalizzato, di adeguati dispositivi che consentano una funzionale ripresa audiovisiva delle attività, per implementare la documentazione redatta, renderebbe di certo più efficaci le forme di autotutela degli operanti, oltre che ridurrebbe, fortemente, il rischio di comportamenti illegittimi e/o violenti in danno di controllati e controllanti, rafforzando così la sensazione di sicurezza e di legalità percepita nell'opinione pubblica.

Fabrizio Fratoni<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>L'estrazione del Dna è stata ritenuta dal legislatore come la miglior tecnica di identificazione personale disponibile in termini di economicità, sicurezza, affidabilità ed efficacia (BRICCHETTI, *Prelevi del Dna senza consenso*, in *Gdir*, 2005, 33, 68) essendo condotta attraverso l'esame del DNA, da confrontare con tracce biologiche già note ed attribuite a persona dall'identità conosciuta e certa. Peraltro, la stessa giurisprudenza ha stabilito che non viola l'art. 2, L. 22.4.2005, n. 69 il mandato d'arresto europeo che utilizzi a fini probatori l'accertamento del DNA eseguito su prelievi di liquidi biologici acquisiti dall'imputato senza il suo consenso (Cass. Sez. feriale, 28.8.2008, n. 34571, in *CED Cassazione*, 2008).

<sup>19</sup>Che assicura operativamente, norme tecniche, per consentire il coordinamento tra i laboratori delle FFPP e Istituti accreditati per le attività investigative e il raffronto dei profili del DNA ai fini dell'identificazione, oltre la condivisione dei profili con paesi esteri.

<sup>20</sup>Sono utilizzabili ai fini della prova anche "i profili genetici di cui il pubblico ministero non aveva autorizzato l'inserimento in banca dato che la mancanza del nulla osta del pubblico ministero all'inserimento nella banca dati nazionale del DNA del profilo genetico tipizzato da reperti biologici non rende inutilizzabili, per violazione dell'art. 10 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la raccolta dei dati e le comparazioni operate, atteso che tale norma non pone divieti probatori, ma attiene alle sole modalità formali di trasmissione del risultato dell'accertamento, legittimamente acquisito e neppure dà luogo ad alcuna nullità processuale, in difetto di una espressa previsione in tal senso ex art. 177 cpp" come stabilito da Cass. Sez. II n. 11622 il 27 febbraio 2020.

<sup>21</sup> Anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità, si può procedere alla riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa qualora si trovi in condizione di particolare vulnerabilità, come ha integrato tale norma l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

<sup>22</sup>Tenente Colonnello dell'Arma dei Carabinieri.

